



AVVISO A PRESENTARE OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE FSE+ LIGURIA 2021-2027,

PRIORITÀ 3 Inclusione sociale, obiettivo specifico ESO 4.8

ABILITÀ AL PLURALE 3

PREMESSA

L'avviso rientra nell'ambito delle politiche atte a rafforzare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità della Priorità 3 - Inclusione sociale del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 il cui scopo principale è quello di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro e di emarginazione sociale.

Nasce dall'esigenza di dare continuità alla precedente iniziativa "Abilità al plurale". La Regione Liguria è infatti impegnata da anni nello sviluppare e consolidare un modello innovativo di integrazione socio-lavorativa, destinato a fasce della popolazione considerate tradizionalmente deboli perché coinvolte in particolari e gravi situazioni di vita o per particolari patologie.

L'analisi di alcuni dati di scenario conferma l'opportunità di tali interventi.

Gli stranieri presenti in Liguria continuano a presentare un andamento crescente negli ultimi anni in termini di popolazione residente, nel 2024 sono misurati da ISTAT nel numero di 156.141 unità con una crescita dell'11.5% rispetto al 2021.

La popolazione detenuta nelle carceri liguri ammonta a circa 1.400 unità, mentre le persone a rischio di povertà o esclusione sociale rappresentano il 17,7% dei liguri, secondo i dati Istat rilevati al 2023, dato, quest'ultimo, che delinea un miglioramento della situazione rispetto alla precedente rilevazione, ma che risulta ancora evidentemente troppo elevato.

Si può inoltre rilevare come il numero degli utenti segnalati dalle AA.SS.LL. del territorio quali candidati in possesso dei requisiti per l'accesso ai corsi di formazione per l'inserimento lavorativo dei giovani con disabilità, sostenuti da un'altra misura del FSE+ 21-27, si sia dimostrato crescente negli anni.

Le Camere di Commercio della Liguria, in rappresentanza del sistema associativo delle organizzazioni datoriali presenti sul territorio, hanno evidenziato come il coinvolgimento in processi di attivazione e riattivazione lavorativa delle persone appartenenti alle aree a rischio di emarginazione sociale, possa contribuire a correggere il persistente miss-match tra domanda e offerta di lavoro, che ancora caratterizza alcuni settori trainanti dell'economia ligure, dai servizi turistici, all'edilizia, alla manifattura.

Appare peraltro evidente come la riattivazione sociale, finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone a rischio di marginalità costituisca un fattore di integrazione sociale delle persone ed un'efficace misura preventiva di condotte potenzialmente devianti.

In particolare questa edizione dell'iniziativa prevede il finanziamento di percorsi integrati dedicati ai soggetti per i quali è prevedibile lo sviluppo di abilità lavorative tali da consentire il successivo inserimento occupazionale, come meglio descritte nel § 4.

Il presente intervento si pone in integrazione con le iniziative previste dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026 e non prevede sovrapposizioni con le iniziative di politica attiva del lavoro previste dal PNRR, attesa la specificità delle azioni e dei destinatari previsti.

La selezione e la gestione delle operazioni approvate è affidata ad ALFA in qualità di organismo intermedio del PR FSE+ 2021-2027.

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione,

al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241; Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2014/717 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Riferimenti Nazionali

- D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- D. Lgs. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)”;
- Legge n. 124 del 04 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Riferimenti Regionali

- Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”;
- Legge regionale 30 novembre 2016, n.30 Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale ed in particolare l’art. 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 1186 “Disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari”;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022 n. 19 di presa d’atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2006, n. 874 “Definizione della figura professionale di "mediatore interculturale" e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi dei percorsi formativi di 1° livello (qualifica) e di 2° livello (specializzazione)”.
- Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono stati approvati il modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l’Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 8 marzo 2024, n. 219 “Approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ai sensi del modello approvato con delibera di Giunta regionale 22 gennaio 2010 n.28”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2017, n. 915 "Approvazione della disciplina regionale di accreditamento dei Soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 20/1/2023, n. 24 “Utilizzo delle unità di costo standard (UCS) approvate nell’Appendice 1 del PN Giovani Donne Lavoro 2021-2027 nell’ambito della Programmazione FSE+2021-2027 della Regione Liguria”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1° luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021- 2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020” che conferma in via transitoria per la programmazione 2021/2027 del PR FSE+ Regione Liguria limitatamente ai seguenti documenti:
 - la deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 avente ad oggetto “Approvazione modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023” e ss.mm.ii.;
 - il decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 avente ad oggetto “Approvazione “Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” e ss.mm.ii.;

- il decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020” e ss.mm.ii.;
- il decreto dirigenziale 29 marzo 2022 n. 1886 di approvazione delle "Disposizioni per la gestione e il controllo della formazione con modalità a distanza dopo la scadenza del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 rivolte al sistema formativo regionale e modifica e integrazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n.5117 del 7 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni";
- Decreto del Dirigente 21 dicembre 2022 n. 8152 “Presenza d’atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027”
- Deliberazione di Giunta Regionale 20/1/2023, n. 24 “Utilizzo delle unità di costo standard (UCS) approvate nell’Appendice 1 del PN Giovani Donne Lavoro 2021-2027 nell’ambito della Programmazione FSE+2021-2027 della Regione Liguria”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 6 aprile 2023, n. 316 Precisazioni in ordine al ruolo dei soggetti attuatori dei progetti formativi ai sensi del Reg UE 2016/679 e approvazione nuovo modello di “Atti di adesione” per l’attuazione di progetti di formazione;
- Decreto del Dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 “Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2023, n. 548 “Individuazione di ALFA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l’Autorità di Gestione e ALFA in qualità di OI e dell’atto di nomina di ALFA quale responsabile del trattamento dei dati per le funzioni svolte in qualità di OI.”;
- Decreto del Dirigente 26 giugno 2023 n. 4290 “Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.);
- Decreto dirigenziale 29 maggio 2024 n. 3586 “Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” così come integrata dalla DGR 513/2024
- Decreto del Dirigente n. n. 3590/2024 di approvazione della modulistica per i percorsi di inclusione sociale di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 283/2017 e n. 513/2024.

2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Sono oggetto del presente Avviso la Priorità, l’Obiettivo specifico e l’Azione del PR FSE+ 2021-2027 di seguito riportate:

Priorità	Obiettivo specifico	Indicatori di output	Indicatori di risultato
	ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione	EECO12 Partecipanti con disabilità	EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine

3. Inclusione sociale	attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati		della loro partecipazione all'intervento
-----------------------	---	--	--

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Misure integrate e personalizzate per l'inclusione attiva delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (in ottica di reinserimento lavorativo)	153. Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati 156. Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione	05. Non discriminazione

Per il dettaglio delle azioni/strumenti finanziabili si rimanda al successivo § 4.

3. FINALITÀ DELL'AVVISO

L'obiettivo del presente avviso, finanziato sulla Priorità 3 del PR FSE+, è quello di dar vita a progetti integrati, da attivare sui territori provinciali, volti ad offrire ai soggetti svantaggiati esperienze personalizzate di accompagnamento permanente al lavoro, finalizzate a una reale integrazione nei processi produttivi, a consolidarne la presenza nel mercato del lavoro e a creare nuova occupazione, ma anche a fornire strumenti per formare e consolidare la cittadinanza attiva degli stessi, intervenendo su più fronti in una logica di sistema.

Vengono confermati gli **elementi** che già hanno caratterizzato le precedenti edizioni dell'iniziativa "Abilità al plurale":

- la **rete**, a garanzia della **sostenibilità** dei progetti. Consolidamento, valorizzazione ed eventualmente creazione di reti che possano garantire modalità di inclusione integrate, efficaci e durature;
- la **continuità** dei servizi, che costituiscano, per i destinatari, ma anche per gli stessi attori, un riferimento per quanto possibile stabile, anche nell'ottica di una eventuale **trasferibilità** delle buone pratiche realizzate;
- la **valorizzazione della persona** e lo sviluppo della sua autonomia, coerentemente con la vocazione del FSE+, andando nella direzione di un **re/inserimento socio-lavorativo stabile** che superi una logica strettamente assistenziale;
- la **personalizzazione e individualizzazione** dei percorsi che tengano conto delle caratteristiche degli individui, dei loro bisogni, anche in relazione alle diverse fasi della vita su cui intervenire e dei contesti in cui gli individui stessi sono inseriti;
- l'**integrazione** tra tutti i soggetti del sistema, le risorse disponibili e gli strumenti predisposti, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

Vengono altresì confermati gli **strumenti** volti a garantire una maggiore efficacia degli interventi:

- **maggiore coinvolgimento delle imprese** sin dalla fase progettuale degli interventi e riconoscimento dell'impegno delle imprese che aderiscono alla realizzazione dei progetti, in modo da stimolarle ad assumere impegni ed a strutturare collaborazioni che vadano effettivamente al di là dei limiti temporali dell'iniziativa;

- **coinvolgimento delle famiglie;**
- **forme diverse di accompagnamento/tutoraggio;**
- **percorsi sociolavorativi** previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 e dal Decreto del Dirigente n. 3590/2024
- **inserimento lavorativo perseguito in settori che abbiano una reale rispondenza di mercato**, eventualmente anche in relazione alle potenzialità e alle caratteristiche del territorio ligure;
- **tutor e referenti aziendali** che facciano da interconnessione tra il lavoratore e l'impresa, non solo in fase di avvio ma anche in fase di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- **formazione d'aula** intesa come un momento all'interno dell'intero processo di inclusione, come un **mezzo**, progettato a partire dai reali bisogni dell'utente;
- **indennità** di partecipazione alla persona erogata in base alle ore di effettiva presenza nell'ambito dell'attività formativa;
- informazione/aggiornamento degli operatori coinvolti nell'erogazione delle attività;

4. AZIONI FINANZIABILI

Sono ammesse al finanziamento del presente avviso operazioni basate su **un'idea centrale** che le caratterizza anche strategicamente, che prevedano contestualmente la realizzazione di una pluralità di progetti (azioni), anche con l'utilizzo della complementarietà FESR congiuntamente al FSE+, ed il coinvolgimento di diversi soggetti attuatori. L'idea centrale alla base dell'operazione si configura come il punto focale che mette a sistema, in modo coerente, le azioni selezionate e i soggetti attuatori con la tipologia di destinatari a cui si rivolge e gli obiettivi dichiarati. In tal senso, i progetti che costituiscono l'operazione devono avere carattere integrato e definire una filiera logica e sequenziale coerente e funzionale all'intera operazione.

Le azioni attivabili devono essere progettate in un'ottica di sistema. Il concetto di integrazione sociale va inteso come inclusione lavorativa e partecipazione alla comunità, in un'ottica di sviluppo e crescita delle stesse comunità locali, delle sue istituzioni e degli attori socio economici del territorio.

Le azioni devono avere ricaduta sul territorio ligure.

Sono finanziabili sul presente avviso **Percorsi integrati** dedicati ai soggetti per i quali è prevedibile lo sviluppo di abilità lavorative tali da consentire il successivo **inserimento occupazionale** e/o a soggetti che, pur presentando condizioni personali tali da non consentire (o consentire difficilmente) loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, possono acquisire un concreto beneficio **dall'attività di socializzazione** in ambiente di lavoro o simile

Di seguito si elencano le tipologie di azioni/strumenti ammissibili:

- a) Orientamento (attività individuale);
- b) Formazione (destinata alle persone svantaggiate);
- c) Tirocinio extracurricolare/*work experience*;
- d) Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 e al Decreto del Dirigente n. 3590/2024;
- e) Percorsi integrati di formazione in situazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 e al Decreto del Dirigente n. 3590/2024;
- f) Percorsi integrati di socializzazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 e al Decreto del Dirigente n. 3590/2024
- g) Complementarietà FESR (per nuova impresa e nuovo ramo d'azienda);
- h) Incontro domanda/offerta (solo per chi non viene assunto dall'azienda ospitante il tirocinante);

- i) Bonus assunzionale;
- j) Progettazione, comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e monitoraggio dell'iniziativa;
- k) Tutoraggio durante l'inserimento al lavoro, in *work experience* o in un percorso previsto dalla DGR 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 (tutoraggio inserimento)
- l) Indennità di frequenza alla persona svantaggiata per le ore di effettiva presenza nell'azione "formazione"
- m) Attività seminariali e di affiancamento funzionali alla migliore riuscita delle attività progettuali e della ricaduta sul territorio rivolte a destinatari dell'operazione, operatori e famiglie dei destinatari coinvolti;

L'operazione è costituita da un insieme organico di azioni tra quelle sopra descritte. **Le azioni che comporranno l'operazione dovranno essere funzionali all'obiettivo centrale del percorso** che si intende attivare. Non è pertanto necessario che la candidatura preveda la realizzazione di tutte le azioni sopra elencate, ma che siano coerenti con l'obiettivo progettuale e la/e tipologia/e di destinatari coinvolti. Potranno essere previste azioni diverse per gruppi diversi di destinatari, discendenti anche dalla fase iniziale di orientamento. Le azioni dovranno essere progettate per consentire un'effettiva partecipazione del destinatario, sulla base dei bisogni e delle abilità dello stesso. Fondamentale è l'individuazione dei gruppi target e della loro numerosità attraverso l'attivazione di una rete di sostegno a garanzia della sostenibilità progettuale e della sua ricaduta sul territorio.

Per il singolo destinatario le azioni c), d), e) e f) sono alternative.

Nella tabella sotto riportata per ogni tipologia di azione viene fornita la durata massima e la modalità di rendicontazione previste.

Per le azioni a), b), c), d), e), f), h), k), l) e m) si applicano le unità di costo standard a processo (UCS) di cui al Programma Nazionale "Giovani Donne Lavoro 2021-2027" approvato con Decisione (UE) C(2022)9030 del 1/12/2022 sulla base della DGR n. 24 del 20/1/2023.

Tipologia di azione	Durata	Modalità di rendicontazione/parametri
a) Orientamento (attività individuale)	durata complessiva pari a un massimo di 10 ore	Unità di Costo Standard (UCS) "Orientamento specialistico, accompagnamento, tutoraggio" pari a 37,30 euro/h a persona. 2 ore possono essere dedicate ad attività di back office.
b) Formazione	Fino ad un massimo di 300 ore prevedendo aule composte da un numero di allievi variabile tra 8 e 15	UCS interventi di formazione per adeguamento/riqualificazione delle competenze - tariffa per ora/corso: 122,90 € ovvero tariffa per ora/corso: 153,60 € (nel caso di personale docente con più di 5 anni di esperienza, comprovata mediante curriculum del docente stesso) - tariffa oraria per allievo: 0,84 € - tariffa oraria per le ore di tirocinio curriculare: € 76,80 All'interno dei percorsi formativi, se necessario, possono essere previsti moduli di apprendimento della lingua italiana , fatto salvo il limite di durata dato. L'importo dedicato all'azione non potrà superare il 30% dell'importo complessivo dell'operazione.

c) Tirocinio extracurricolare/work experience	I tirocini possono avere una durata massima di 6 mesi rinnovabile per una sola volta e sono attivati nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1186/2017 e ss.mm.ii.	Unità di Costo Standard (UCS) “a risultato” per la remunerazione corrisposta all’Ente promotore pari a 500,00 euro per tirocinio attivato. Al tirocinante spetta un’indennità mensile di partecipazione pari a 500 euro. Tale importo è da intendersi riferito a un tirocinio a tempo pieno. Nel caso di tirocini <i>part time</i> esso deve essere riproporzionato in base all’effettivo impegno orario prestato. L’indennità al partecipante deve essere rendicontata a costo reale.								
d) percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa di cui alla DGR 283/2017, così come integrata dalla DGR 513/2024	Durata massima 6 mesi rinnovabile per una sola volta	In analogia ai tirocini è prevista l’applicazione delle UCS “a risultato” per la remunerazione corrisposta all’Ente promotore pari a 500,00 euro per ogni persona inserita nei percorsi integrati. Al destinatario spetta un’indennità mensile di partecipazione compresa tra i 300 e i 400 euro. L’indennità al partecipante deve essere rendicontata a costo reale.								
e) percorsi integrati di formazione in situazione di cui alla DGR 283/2017, così come integrata dalla DGR 513/2024	Durata massima 6 mesi rinnovabile per una sola volta	In analogia ai tirocini è prevista l’applicazione delle UCS “a risultato” per la remunerazione corrisposta all’Ente promotore pari a 500,00 euro per ogni persona inserita nei percorsi integrati. Al destinatario spetta un’indennità mensile di partecipazione compresa tra i 300 e i 400 euro. L’indennità al partecipante deve essere rendicontata a costo reale.								
f) percorsi integrati di socializzazione di cui alla DGR 283/2017, così come integrata dalla DGR 513/2024	Durata massima 6 mesi rinnovabile per una sola volta	In analogia ai tirocini è prevista l’applicazione delle UCS “a risultato” per la remunerazione corrisposta all’Ente promotore pari a 500,00 euro per ogni persona inserita nei percorsi integrati. Al destinatario spetta un’indennità mensile di partecipazione compresa tra i 300 e i 400 euro. L’indennità al partecipante deve essere rendicontata a costo reale.								
g) Complementarietà FESR (per nuova impresa e nuovo ramo d’azienda)		Si veda il punto 4.1								
h) Incontro domanda/offerta (solo per chi non viene assunto dall’azienda del tirocinio - percorso di cui al punto c))	Variabile a seconda dell’esito	È previsto il rimborso del servizio a seguito del risultato secondo la tabella sotto riportata: <table><tr><th>Tipo di contratto</th><th>Rimborso</th></tr><tr><td>Tempo indeterminato e apprendistato I e III livello</td><td>€ 2.254</td></tr><tr><td>Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi</td><td>€ 1.254</td></tr><tr><td>Tempo determinato 6-12 mesi</td><td>€ 454</td></tr></table>	Tipo di contratto	Rimborso	Tempo indeterminato e apprendistato I e III livello	€ 2.254	Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.254	Tempo determinato 6-12 mesi	€ 454
Tipo di contratto	Rimborso									
Tempo indeterminato e apprendistato I e III livello	€ 2.254									
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.254									
Tempo determinato 6-12 mesi	€ 454									

		Si specifica che i contratti di apprendistato non rientrano tra le categorie contrattuali che attivano il bonus assunzionale per le imprese.
i) Bonus assunzionale		Si veda il punto 4.2
j) Progettazione, comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e monitoraggio dell'iniziativa		Le attività di progettazione, comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e monitoraggio dell'iniziativa, sono ammissibili nella misura del 7% del finanziamento. La modalità di rendicontazione è un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui conformemente a quanto previsto all'art. 56, comma 1, Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
k) "Tutoraggio inserimento"	Tutor dedicato per un periodo massimo di sei mesi e sino a 60 ore per partecipante	È possibile prevedere sia il tutor aziendale che quello dell'organismo promotore, le 60 ore massime saranno suddivise tra i due tutor. Unità di Costo Standard (UCS) "Orientamento specialistico, accompagnamento, tutoraggio" pari a 37,30 euro/h a persona
l) Indennità di frequenza	Variabile a seconda della durata dell'azione b) Formazione	UCS "Indennità di frequenza" pari a € 3,5 all'ora erogabile solamente alla persona svantaggiata in base alle ore di effettiva presenza (applicabile solamente all'azione b) "formazione") fino a un massimo di 1.050 euro a persona
m) Attività seminariali e di affiancamento		La modalità di rendicontazione è un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui conformemente a quanto previsto all'art. 56, comma 1, Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. La somma degli importi dedicati alle azioni j) e m) non potrà superare il 14% dell'importo complessivo dell'operazione.

Per le specifiche relative alle azioni d), e) e f) si rimanda alla Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 e al Decreto del Dirigente n. n. 3590/2024, ferme restando la durata e la modalità di rendicontazione sopra descritte.

4.1. Spese ammissibili al FESR

Di seguito si fornisce un elenco delle spese ammissibili al FESR, ferma restando la condizione che tali spese possono essere riconosciute solamente alle imprese che assumono lavoratori svantaggiati partecipanti al progetto e che siano direttamente collegate al loro inserimento lavorativo.

1. per la creazione di nuovi rami d'azienda o di nuove imprese dove allocare i destinatari assunti:
 - a) spese per l'acquisto macchinari, attrezzature e arredi, per l'acquisto di autoveicoli di tipo tecnico speciali o che comunque possano essere adibiti ad uso esclusivo dell'attività espletata;
 - b) spese relative all'acquisto hardware e software;

- c) spese per l'acquisto di brevetti, Know how, o licenze d'uso
2. per servizi di supporto all'innovazione tecnologica di processo, di prodotto e di servizio ai fini dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati:
- a) sviluppo di nuove idee di prodotto/processo/servizio;
 - b) ricerche di mercato per nuovi prodotti o servizi;
 - c) progetti dettagliati – con definizione delle specifiche – di innovazione di prodotti/processi/servizi;
 - d) sperimentazioni e test;
 - e) acquisizione e protezione della proprietà intellettuale
3. per servizi di supporto all'innovazione organizzativa/commerciale ai fini dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati:
- a) cambiamento organizzativo e miglioramento dell'efficienza delle operazioni produttive;
 - b) riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di fornitura;
 - c) innovazione e implementazione di sistemi di gestione coerenti col principio di responsabilità sociale;
 - d) efficienza ambientale ed energetica e per la sicurezza dei lavoratori;

Le imprese destinatarie di tali finanziamenti devono essere inserite all'interno del partenariato operativo nelle modalità previste all'art. 7 del presente avviso.

Si evidenzia che non sono ammissibili le spese relative a un bene rispetto al quale l'impresa beneficiaria abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

Non sono ammissibili spese sostenute per la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a € 516,46, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Cause di revoca del contributo: Le imprese beneficiarie del contributo hanno l'obbligo, pena la revoca, di mantenere i rapporti di lavoro per i quali è stato ottenuto l'incentivo per almeno 12 mesi dalla data di assunzione, per tutte le tipologie contrattuali attivate, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (dimissioni volontarie, ecc.).

4.2. Bonus assunzionali

Possono essere riconosciuti incentivi occupazionali alle imprese che inseriscono i destinatari come soci lavoratori o che procedono alla loro assunzione con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e se part-time che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto calcolato come specificato di seguito;
- b) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore ai 6 mesi e, se part-time che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali;

Non sono ammessi all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

- Contratti di apprendistato;
- Contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- Contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- Contratto per il lavoro domestico, ripartito e accessorio;
- Contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati.

Gli incentivi sono graduati come segue sulla base della sola tipologia contrattuale di occupazione:

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo
Socio Lavoratore o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 10.800
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato di durata di almeno 12 mesi	€ 6.000
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi	€ 3.000

Ai fini dell'erogazione degli aiuti è necessario che:

- le imprese beneficiarie assumano formalmente tutti gli impegni connessi con l'erogazione degli aiuti;
- sia dimostrata l'effettiva costituzione del rapporto di lavoro attraverso la presentazione di idonea documentazione;
- l'assunzione abbia un'effettiva ricaduta occupazionale sul territorio della Regione Liguria;
- per i contratti a tempo indeterminato le posizioni occupazionali create vanno mantenute per un periodo non inferiore a 18 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore;
- per i contratti a tempo determinato le posizioni occupazionali create vanno mantenute almeno per i periodi temporali previsti nei relativi contratti (che si ricordano essere della durata minima di 6 o 12 mesi);
- l'erogazione degli aiuti sia effettuata in conformità con la pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- le imprese beneficiarie devono essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al proprio personale;
- le imprese beneficiarie devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori in servizio presso l'azienda la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- le imprese beneficiarie devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- le imprese beneficiarie devono avere almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure.

Modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

I contributi concessi per le assunzioni si configurano come aiuti in regime "de minimis" e devono, pertanto, essere conformi alla relativa normativa dell'Unione europea in materia.

Cause di revoca del contributo: Le imprese beneficiarie del contributo hanno l'obbligo, pena la revoca, di mantenere i rapporti di lavoro per i quali è stato ottenuto l'incentivo per almeno 18 mesi dalla data di assunzione per i contratti a tempo indeterminato e 6 o 12 mesi, a seconda della tipologia, per i contratti a tempo determinato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (dimissioni volontarie, ecc.).

La revoca è inoltre applicata anche in caso di risoluzione avvenuta entro i primi 3 mesi dalla data di assunzione a prescindere dalla causa determinante la risoluzione stessa; diversamente, decorsi i primi 3 mesi dalla data di assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o altre cause non imputabili all'impresa, il contributo sarà rideterminato in quota parte in relazione al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

5. OPERAZIONI E PROGETTI

Fermo restando quanto disposto all'art.2 del Regolamento (UE) 2021/1060 in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, anche ai fini del monitoraggio, intende fornire le seguenti specifiche che sarà cura del soggetto proponente osservare:

- Ogni candidatura può contenere una sola operazione riferita ad un ambito provinciale;
- tale operazione costituisce il percorso integrato fondato su un'idea centrale forte ed è pertanto costituito da una pluralità di azioni (riferimento paragrafo 4), ognuna delle quali rappresenta un progetto (a titolo esemplificativo: l'insieme delle work experience/tirocini è un progetto, l'azione che si avvale della complementarietà FESR è un progetto, ogni corso di formazione è un progetto, ma edizioni ripetitive dello stesso corso costituiscono un solo progetto e vanno pertanto ricomprese in un solo prospetto finanziario).

6. DESTINATARI

I destinatari del presente avviso **sono disoccupati, inoccupati e inattivi di età non inferiore ai 16 anni compiuti**, ricompresi nelle aree del disagio sociale sotto richiamate e previste dalla Priorità 3 “Inclusione sociale” del PR FSE+ e comunque in possesso dei requisiti necessari per accedere alle singole azioni cui partecipano.

Area	Destinatari
Area 1 – Disabilità psichica, fisica e sensoriale	persone portatrici di handicap fisici, mentali e sensoriali
Area 2 – Immigrazione e minoranze	migranti, persone appartenenti a minoranze etniche, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, donne vittime di violenza
Area 3 - Dipendenze	alcolisti ed ex alcolisti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti – sieropositivi
Area 4 – Soggetti in esecuzione penale ed ex detenuti	soggetti in esecuzione penale interna ed esterna ed ex detenuti
Area 5 – “Area grigia”	persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone senza fissa dimora e colpiti da esclusione abitativa, persone prive di titolo di studio

Le operazioni potranno riguardare più aree di disagio purché coerenti e funzionali con l’idea centrale che le caratterizza. In tal caso, dovranno essere accompagnate da specifiche precisazioni.

7. SOGGETTI PROPONENTI

Sono considerati soggetti proponenti **Partenariati** già esistenti o appositamente costituiti da una pluralità di organismi, con competenze ed esperienze diversificate, per elaborare e realizzare azioni integrate nell’ambito dell’iniziativa.

I Partenariati sono costituiti e strutturati formalmente ed i soggetti che li compongono agiscono in un’ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, prestando una particolare attenzione alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli e responsabilità.

La composizione del Partenariato sarà oggetto di esame durante la valutazione delle candidature presentate; in tale sede si valorizzerà non tanto la numerosità dei partner, quanto la coerenza della compagine rispetto al progetto. Il partner si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all’attuazione dell’intervento.

Gli organismi interessati a condividere l’esperienza progettuale in termini di ricadute e sostenibilità dei risultati costituiscono di fatto una **rete di sostegno e garanzia** e non debbono aderire formalmente al Partenariato, in particolare quando risulti possibile sostenere le attività progettuali senza un coinvolgimento operativo che comporta, tra l’altro, l’assunzione di oneri e responsabilità derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo di Partenariato.

Il Partenariato (che si configura come il soggetto proponente) si distingue pertanto dalla rete che invece comprende una compagine allargata che condivide l’esperienza progettuale in termini di ricaduta e di sostenibilità dei risultati ma non gestisce risorse finanziarie. Il coinvolgimento dei soggetti della rete dovrà

essere espressamente previsto da apposito protocollo siglato tra il capofila del Partenariato e il singolo soggetto appartenente alla rete di sostegno e garanzia.

I presupposti essenziali per la costituzione del Partenariato sono, a pena d'inammissibilità:

- **l'individuazione del partner designato come soggetto capofila.** Tutti i partecipanti al Partenariato dovranno espressamente conferire ad uno solo di essi il potere di rappresentare l'intera partnership nei confronti dell'Amministrazione referente, il partner così designato è l'unico interlocutore delle Amministrazioni ed è definito soggetto capofila;
- la presentazione dell'accordo formale di partenariato (atto formale scritto, concluso tra il capofila e i partner, che stabilisce compiti, ruoli e rapporti nella gestione del progetto, fissando le regole da seguire in caso di inadempienza e di controversie) o in alternativa la presentazione di dichiarazione di intenti/impegno sottoscritta da tutti i partner a formalizzare l'accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al finanziamento;
- un numero massimo di partner pari alle **7 unità**, al fine di rispondere a esigenze di qualità e operatività in un'ottica di prevenzione di rischi di irregolarità e frode
- qualora l'operazione preveda l'azione "formazione" la presenza di un organismo **formativo accreditato o in corso di accreditamento¹ ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010 e s.m.i per la macrotipologia formativa 4 "Formazione per le fasce deboli"**
- qualora l'operazione preveda le azioni relative all'orientamento e all'incontro domanda/offerta la presenza di un **soggetto accreditato o in corso di accreditamento² per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 915/2017 e s.m.i.**

A pena di inammissibilità inoltre:

- ciascun Partenariato non potrà presentare più di un'operazione (candidatura) a valere sul presente avviso. Ogni candidatura può contenere una sola operazione/percorso integrato
- i singoli componenti del Partenariato non potranno partecipare a più di quattro partenariati. Nel caso di presentazione di candidature eccedenti i limiti di cui sopra quelle presentate successivamente non saranno considerate ammissibili. Fa fede la data e l'orario di ricezione sul sistema di posta certificata di ALFA.
- lo stesso Soggetto non può essere capofila in più di un partenariato.

Possono partecipare alla costituzione dei Partenariati ed alle successive attività, tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni, pubbliche e private, che operano nei settori tematici oggetto dell'Iniziativa ovvero che possono apportare un valore aggiunto alla stessa. Possono altresì aderire al Partenariato le imprese che, riconoscendosi nelle finalità, si impegnino allo svolgimento di specifiche attività del progetto. Più nello specifico le categorie di soggetti proponenti comprendono (elenco non esaustivo):

- amministrazioni pubbliche;
- parti datoriali e sindacali ed altre associazioni di categoria;
- associazioni, enti di volontariato, cooperative sociali, reti cooperative, consorzi;
- imprese e loro consorzi;
- istituti di credito e loro fondazioni;
- organismi formativi accreditati per la macrotipologia 4;
- organismi accreditati ai servizi al lavoro;
- enti di ricerca;

¹ I soggetti interessati non ancora accreditati possono comunque presentare la propria candidatura. Le candidature di questi soggetti saranno valutate, ma la loro approvazione definitiva sarà condizionata al positivo iter di accreditamento.

² I soggetti interessati non ancora accreditati possono comunque presentare la propria candidatura. Le candidature di questi soggetti saranno valutate, ma la loro approvazione definitiva sarà condizionata al positivo iter di accreditamento.

- organizzazioni internazionali e non governative;
- enti pubblici e privati che svolgono servizi sociali, sanitari ed assistenziali;
- forme di partenariato locale/reti che hanno tra le proprie finalità la lotta all'emarginazione attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati;

In caso di affidamento di parte delle attività a soggetti terzi il soggetto affidatario non potrà avvalersi di personale in qualunque modo riconducibile al soggetto attuatore titolare dell'intervento o partner.

Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione.

Ne consegue che:

- il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- i partner operano senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Non possono partecipare alla presentazione o realizzazione di progetti, neppure all'interno del Partenariato o quali soggetti affidatari di parte dell'attività:

- organismi per i quali sia in corso la revoca o la sospensione dell'accreditamento regionale;
- soggetti per i quali siano in corso provvedimenti amministrativi o giudiziari in relazione alla percezione di finanziamenti per attività non effettivamente svolte (tale limitazione viene meno con l'estinzione dei procedimenti o la restituzione delle somme indebitamente percepiti).

8. RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI FINANZIARI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Per l'attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di **euro 15.000.000,00** a valere sul PR FSE+ Regione Liguria, Priorità 3 "Inclusione sociale", obiettivo specifico 4.8 "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati".

A pena d'inammissibilità:

- l'importo di finanziamento pubblico complessivo richiesto per l'operazione non deve essere inferiore a euro 100.000,00 e non deve superare i 700.000,00 euro;
- in caso di previsione dell'attivazione del principio di complementarietà FESR, la quota ad essa relativa non deve superare il 10% dell'importo complessivo dell'operazione. I soggetti candidati dovranno obbligatoriamente separare i costi ammissibili al FSE+ da quelli riconducibili al FESR;
- l'importo dell'azione b) "Formazione" (esclusa l'indennità di partecipazione) non può superare il 30% del costo complessivo dell'operazione;
- le attività di cui all'azione j) "Progettazione, comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e monitoraggio dell'iniziativa", non devono superare il 7% del finanziamento e comunque sono ammissibili fino ad un importo massimo complessivo, di 49.000 euro
- l'importo dedicato alle azioni j) e m) "Attività seminariali e di affiancamento" non può superare il 14% del costo totale dell'operazione.

Pena la non ammissibilità, o decadenza, del finanziamento, le attività previste nelle operazioni finanziate sul presente avviso non possono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici.

8.1. Predisposizione del piano finanziario e modalità di rendicontazione

Ferme restando le disposizioni precisate al paragrafo 4, di seguito si riportano le modalità di calcolo dei preventivi e dei consuntivi e la documentazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da produrre per la rendicontazione di ogni azione³.

a) Orientamento (attività individuale)

Il preventivo è determinato dal valore orario delle UCS per le ore servizio previste (o ore di frequenza previste), secondo lo schema seguente:

Importo UCS	Unità a cui si applica l'UCS	N° unità	N° destinatari	Importo complessivo (euro)
37,30 euro	ora/servizio	ore	N° destinatari previsti	€ 37,30 x ore x n° destinatari

Il consuntivo viene calcolato tenendo conto delle ore di servizio effettivamente erogate al singolo partecipante, fino ad un massimo di 10 sulla base dell'Unità di Costo Standard (UCS) pari a 37,30 euro/ora. Ai fini del calcolo l'ora si intende arrotondata per difetto fino alla mezzora e per eccesso oltre la mezzora.

TOTALE CONSUNTIVO = N. ore effettive erogate totali X 37,30

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- Scheda anagrafica
- Registro attività individuale
- *Time sheet* per le eventuali 2 ore di back office

b) Formazione

Il preventivo e il consuntivo vengono calcolati per ogni corso di formazione secondo lo schema seguente:

	Importo UCS	Risultato a cui si applica l'UCS	N° unità	Importo complessivo (euro)
1	€ 122,90	Ora / formazione	n. ore	-----
2	€ 153,60	Ora / formazione (docenti con più di 5 anni di esperienza)	n. ore	-----
3	€ 76,80	Ora / tirocinio curriculare	n. ore	-----
4	€ 0,84	Ora / Destinatario	n. destinatari *n. ore	-----

³ Le indicazioni di dettaglio relativamente ai principi generali di ammissibilità dei costi e alla documentazione attestante la legittimità e all'ammissibilità delle singole voci di spesa sono definite nel Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria.

			TOT.	
--	--	--	-------------	--

Il consuntivo verrà calcolato sulla base delle ore effettivamente svolte.

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- (se pertinente) Scheda informativa sull'attività finalizzata al reclutamento allievi;
- (se pertinente) Verbali selezione allievi;
- Scheda iscrizione all'intervento;
- Verbale inizio corso
- Prospetto mensile presenze individuali;
- Relazione finale;
- Registro presenze allievi;
- (se pertinente) Registro FAD corredato dei file log o tracciati o altri documenti equivalenti;
- Fogli stage;
- Convenzione stage;
- Verbale fine corso
- (se pertinente) Verbale Esami
- Curriculum vitae dei docenti.

c) Tirocinio/work experience

Promozione/attivazione del tirocinio extracurricolare

La remunerazione è riconosciuta al soggetto promotore attraverso l'applicazione dell'UCS "a risultato" pari a 500,00 euro per ogni persona inserita.

Il preventivo è pertanto calcolato moltiplicando il valore dell'UCS per il numero di tirocini previsti.

Il riconoscimento a risultato è subordinato alla verifica da parte dell'OI della documentazione attestante l'avvenuta frequenza del tirocinio.

L'erogazione del finanziamento al soggetto promotore avviene per il 100% a completamento del periodo di tirocinio del destinatario.

Nel caso in cui il tirocinio già attivato dovesse concludersi anticipatamente per trasformazione anticipata in contratto di lavoro, infortuni o malattia che impediscano la regolare prosecuzione, dimissioni volontarie del tirocinante, all'operatore è comunque riconosciuta l'intera remunerazione prevista.

L'Ente promotore si impegna a comunicare tempestivamente, mediante inserimento nel sistema SIL- TOL, qualsiasi variazione nello svolgimento del tirocinio anche a seguito di conclusione anticipata dello stesso, specificandone la motivazione.

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale debitamente sottoscritto dalle parti (come prodotto dal sistema informativo regionale SIL_TOL);
- copia dell'UNILAV di inizio rapporto (tirocinio) ovvero codice della comunicazione obbligatoria o di altra documentazione attestante l'avvenuta comunicazione telematica obbligatoria (CO) dell'attivazione del tirocinio;
- fogli stage/tirocinio extracurricolare

Riconoscimento indennità di partecipazione al tirocinante

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre il preventivo valorizzando, per ogni tipologia di tirocinio/percorso attivato, il numero di destinatari, l'importo relativo alle indennità da versare ad ogni destinatario, pari a 500 € per percorsi full time, e l'importo totale, come da schema seguente:

Azione	Tipologia indennità	Parametro		Importo
		n. destinatari	importo a destinatario	totale
<i>Indennità al partecipante prevista all'Azione d) Tirocinio/work experience</i>	<i>Per es. tirocinio full time della durata di 6 mesi</i>			
<i>Indennità al partecipante prevista all'Azione d) Tirocinio/work experience</i>	<i>Per es. tirocinio part time (specificare le ore) della durata di 6 mesi</i>			
TOTALE COSTI				

Il riconoscimento dell'indennità di partecipazione avviene a costi reali sulla base dell'effettiva presenza del tirocinante.

Il pagamento dell'indennità mensile di partecipazione (di cui si fa carico il soggetto attuatore) sarà calcolato al termine di ogni mese solare sulla base delle ore di effettiva presenza in relazione all'impegno previsto nel progetto formativo.

L'indennità mensile di partecipazione non sarà riconosciuta se le ore di assenza del tirocinante risultano superiori o pari al 50%, in relazione all'impegno previsto per lo stesso mese nel progetto formativo.

La suddetta indennità sarà interamente riconosciuta se le ore di assenza del tirocinante risultano inferiori al 30%.

L'intero processo di gestione dei tirocini, comprensivo delle modalità di registrazione delle Convenzioni e dei progetti formativi avviene sul "Servizio Telematico regionale per la gestione di tirocini oggetto della disciplina regionale - Sil-Tol.

Il soggetto promotore deve implementare il sistema SIL-TOL con tutte le informazioni e i dati necessari (anche ai fini del riconoscimento della remunerazione al soggetto promotore per l'attivazione del tirocinio).

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale debitamente sottoscritto dalle parti (come prodotto dal sistema informativo regionale SIL_TOL);
- fogli stage/tirocinio extracurricolare
- quietanza del pagamento dell'indennità al partecipante da parte del soggetto attuatore

d), e), f) Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa, di formazione in situazione e di socializzazione, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 e al Decreto del Dirigente n. 3590/2024

Per l'attivazione di questi percorsi è necessario fare riferimento alla normativa recentemente aggiornata:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 283/2017 "Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" così come integrata dalla DGR 513/2024 "così come integrata dalla DGR 513/2024"
- Decreto del Dirigente n. n. 3590/2024 di approvazione della modulistica per i percorsi di inclusione sociale di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 283/2017 e n. 513/2024.

Promozione/attivazione dei percorsi integrati ai sensi della DGR 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024

La remunerazione è riconosciuta al soggetto promotore attraverso l'applicazione dell'UCS "a risultato" pari a 500,00 euro per ogni persona inserita, con le stesse modalità descritte per l'attivazione del tirocinio/work experience.

Riconoscimento indennità di partecipazione

Per la valorizzazione a preventivo si rinvia allo schema utilizzato per le indennità di tirocinio opportunamente adeguato. L'indennità riconosciuta al partecipante può essere compresa tra i 300 e i 400 euro al mese.

Il riconoscimento dell'indennità di partecipazione avviene a costi reali sulla base dell'effettiva presenza del destinatario.

Il pagamento dell'indennità mensile di partecipazione (di cui si fa carico il soggetto attuatore) sarà calcolato al termine di ogni mese solare sulla base delle ore di effettiva presenza in relazione all'impegno previsto nel progetto formativo.

L'indennità mensile di partecipazione sarà riconosciuta in base alle ore di effettiva presenza del destinatario.

Per il singolo destinatario le azioni c), d), e) ed f) sono alternative.

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- copia della convenzione e del progetto personalizzato
- fogli di presenza individuale attestanti la presenza del destinatario;
- quietanza del pagamento dell'indennità al partecipante

g) Complementarietà FESR (per nuova impresa e nuovo ramo d'azienda)

L'azione g) è finalizzata a dare una concreta possibilità di inserimento lavorativo alle persone che hanno partecipato alle attività previste dall'operazione tramite il finanziamento di attività normalmente non finanziabili con il FSE+ ma ricorrendo agli strumenti propri del FESR.

Il preventivo deve contenere:

1. un listato puntuale degli strumenti/attrezzature che verranno acquistati
2. la specifica relativa al numero di partecipanti all'operazione che saranno assunti
3. la correlazione tra l'inserimento lavorativo dei destinatari e l'investimento proposto

L'azione è rendicontata a costi reali, potranno tra l'altro essere verificati gli ammortamenti e la registrazione delle spese a libro cespite.

Per quanto riguarda la dimostrazione delle assunzioni sarà necessario fornire Copia del contratto di lavoro ovvero copia delle comunicazioni obbligatorie.

Sono ammissibili i medesimi contratti di lavoro di cui all'azione h) Incontro domanda/offerta.

I contributi concessi per la presente azione si configurano come aiuti concessi in "de minimis".

h) Incontro domanda/offerta (solo per chi non viene assunto dall'azienda ospitante il tirocinante)

L'avviso prevede il rimborso al soggetto attuatore per l'erogazione del servizio di incontro domanda/offerta al conseguimento del "risultato" occupazionale per il destinatario. Il rimborso è effettuato in maniera differenziata secondo il tipo di contratto attivato.

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre il preventivo valorizzando, per ogni tipologia di contratto che si prevede di attivare l'importo del rimborso come previsto dall'avviso, il numero di destinatari, e l'importo totale, come da schema seguente:

Tipo di contratto	Importo rimborso	N° unità	Totale
Tempo indeterminato e apprendistato I e III livello	€ 2.254	N° assunzioni	N° assunzioni x importo rimborso
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.254	N° assunzioni	N° assunzioni x importo rimborso
Tempo determinato 6-12 mesi	€ 454	N° assunzioni	N° assunzioni x importo rimborso
Totale			

Il rimborso non è previsto se il destinatario viene assunto nella stessa impresa in cui ha svolto il tirocinio, essendo un'azione che prevede attività di scouting e incrocio domanda-offerta.

Il rimborso potrà essere riconosciuto all'operatore, per l'intero importo spettante, all'avvenuto superamento del periodo di prova previsto dal CCNL con cui la persona è stata assunta.

TOTALE CONSUNTIVO = $\sum$ [importo riferito al tipo di contratto]

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a firma del legale rappresentante del soggetto attuatore, attestante per ciascun nominativo: il relativo codice fiscale e il codice COB del contratto di assunzione, l'avvenuto superamento del periodo di prova previsto e l'azienda presso la quale è stato attivato il contratto (ragione sociale e codice fiscale),
- copia del contratto di lavoro

i) Bonus assunzionali

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre il preventivo valorizzando per ogni tipologia contrattuale, il numero di bonus assunzionali previsti e l'importo totale (in sede di certificazione/rendicontazione saranno riconosciuti solamente gli importi relativi ai bonus effettivamente erogati, a fronte della presentazione dei necessari giustificativi).

Azione	Importo bonus assunzionale	n. destinatari	Importo
			totale
Socio Lavoratore o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 10.800	N° destinatari	Importo x N° destinatari

Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato di durata di almeno 12 mesi	€ 6.000	N° destinatari	Importo x N° destinatari
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi	€ 3.000	N° destinatari	Importo x N° destinatari
TOTALE			

Il soggetto attuatore può erogare l'incentivo all'impresa a fronte dell'assunzione del destinatario e solo successivamente al superamento del periodo di prova del dipendente/socio lavoratore con esito positivo.

Beneficiarie del bonus assunzionale possono essere anche aziende facenti parte della rete di sostegno e garanzia.

I contributi concessi per le assunzioni si configurano come aiuti concessi in "de minimis".

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a firma del legale rappresentante del soggetto attuatore, attestante per ciascun nominativo: il relativo codice fiscale e il codice COB del contratto di assunzione, l'avvenuto superamento del periodo di prova previsto e l'azienda presso la quale è stato attivato il contratto (ragione sociale e codice fiscale),
- copia del contratto di lavoro
- quietanza del pagamento del bonus all'azienda

Si rimanda a successive linee guida in materia per la gestione dell'azione.

j) Progettazione, comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e monitoraggio dell'iniziativa

L'azione è rendicontata tramite l'applicazione di un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui conformemente a quanto previsto all'art. 56, comma 1, Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Il costo complessivo del progetto sarà quindi il risultato della somma di:

- costi diretti previsti per le risorse umane;
- tutti gli altri costi ammissibili per la realizzazione del progetto calcolati nella misura massima del 40% dei costi per le risorse umane previsti.

Per i costi diretti del personale si intendono sia le risorse "interne" che "esterne" impegnate nello svolgimento delle attività progettuali. I beneficiari avranno quindi la possibilità di imputare il costo di un dipendente con contratto di lavoro subordinato del beneficiario/partner o di un consulente esterno incaricati in modo specifico per lo svolgimento di attività progettuali.

Tutte le voci di costo (dirette e indirette), diverse da quelle per il personale e collegate allo svolgimento delle attività progettuali, saranno riconosciute con un **importo forfettario massimo pari al 40%** delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dalla Regione Liguria **per il personale impiegato nel progetto. In questa categoria di costo, a titolo esemplificativo, potrebbero rientrare:** i) materiale di consumo; ii) spese connesse alla promozione e pubblicizzazione; iii) acquisto, noleggio o locazione di beni; iv) spese generali (costi indiretti).

Il beneficiario **non è tenuto a fornire giustificativi contabili/finanziari** per questi costi, ma dovrà **documentare tutte le attività svolte** in modo adeguato al fine di provarne l'effettivo svolgimento e la coerenza con il progetto approvato.

Il preventivo e il consuntivo saranno così strutturati:

- A. Totale costi diretti per il personale (Ruolo/Ore previste di coinvolgimento/Costo Orario);
- B. Altri costi [B = 40% di A];
- C. Totale costi ammissibili [C=A+B]

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre il piano finanziario e il relativo calcolo del preventivo, nonché i documenti per la rendicontazione, nei limiti stabiliti dal presente avviso, utilizzando i pertinenti modelli allegati al "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" approvato con Decreto del Dirigente 7 novembre 2016, n. 5117 e ss.mm.ii applicabile in via transitoria alla Programmazione Fse+ 2021-2027 ai sensi della DGR 612/2022.

k) Tutoraggio durante l'inserimento al lavoro, in work experience o in un percorso previsto dalla DGR 283/2017 così come integrata dalla DGR 513/2024 (tutoraggio inserimento)

Il preventivo è determinato dal valore orario delle UCS per le ore servizio previste, secondo lo schema seguente:

Importo UCS	N° Unità a cui si applica l'UCS	N° destinatari	Importo complessivo (euro)
37,30 euro	ore/servizio	N° destinatari previsti	€ 37,30 x ore x n° destinatari

Il consuntivo viene calcolato tenendo conto delle ore di servizio effettivamente erogate al singolo partecipante, fino ad un massimo di 60 sulla base dell'Unità di Costo Standard (UCS) pari a 37,30 euro/ora. Ai fini del calcolo l'ora si intende arrotondata per difetto fino alla mezzora e per eccesso oltre la mezzora.

TOTALE CONSUNTIVO = N. ore effettive erogate totali X 37,30

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- Foglio firme Tutoraggio inserimento

l) Indennità di frequenza alla persona svantaggiata per l'azione "formazione"

L'avviso prevede la possibilità di riconoscere una specifica indennità di frequenza all'allievo pari a 3,50 euro/ora.

L'indennità è riconosciuta ai partecipanti in base ai seguenti criteri ed entro i massimali sottoindicati:

- partecipazione ad un corso di formazione;
- partecipazione effettiva ad almeno il 75% del monte ore complessivo previsto dal corso;
- erogazione di un importo pari a 3,5 euro per ogni ora effettiva di fruizione del corso (ivi compreso l'eventuale periodo in stage), attestata mediante firma da parte del beneficiario dell'apposito registro cartaceo o altra modalità prescritta in caso di FAD, fino ad un massimo riconoscibile pari a 1.050

euro/persona, in particolare l'erogazione può avvenire in due tranches di cui una a metà e una a fine percorso, posta una partecipazione effettiva di almeno il 75% del monte ore previsto in ciascun periodo.

Il preventivo è determinato secondo lo schema seguente:

Importo UCS	Unità a cui si applica l'UCS	N° destinatari	Importo complessivo (euro)
3,5 euro	N° Ore di frequenza di un corso da parte di un partecipante	N° destinatari previsti	€ 3,50 euro x ore/destinatario x n° destinatari

A consuntivo viene riconosciuta sulla base delle ore effettive di frequenza da parte del partecipante purché superiori al 75% del monte ore complessivo.

Documentazione da produrre per la rendicontazione delle attività:

- Registro presenze
- Quietanza di pagamento dell'indennità al partecipante/bonifico

m) Attività seminariali e di affiancamento funzionali alla migliore riuscita delle attività progettuali e della ricaduta sul territorio rivolte a destinatari dell'operazione, operatori e famiglie dei destinatari coinvolti

L'azione rivolta ai destinatari selezionati ed inseriti all'interno dell'operazione ha lo scopo di aumentare le probabilità di ultimazione del percorso proposto ed il raggiungimento degli obiettivi previsti (l'inserimento lavorativo) tramite l'eliminazione e/o la gestione degli ostacoli, tangibili e/o intangibili, connessi alla situazione soggettiva del destinatario che possano mettere a repentaglio il successo dell'iniziativa. Tale supporto si può concretizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo in: affiancamento nella risoluzione di pratiche burocratiche, supporto psicologico fornito da personale specializzato, supporto per migliorare la socializzazione dei destinatari al fine di aumentare il grado di integrazione nel territorio di riferimento, attività di presa in carico in termini di case management.

Nei confronti di operatori e famiglie sono possibili azioni di supporto anche declinate in attività seminariali di divulgazione e aumento della consapevolezza di durata non superiore alle 8 ore.

L'azione è rendicontata tramite l'applicazione di un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui conformemente a quanto previsto all'art. 56, comma 1, Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto si rinvia a quanto previsto per l'azione j).

9. AIUTI DI STATO

Gli interventi g) Complementarietà FESR e i) Bonus assunzionali devono essere realizzati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis.

Pertanto gli interventi saranno attuati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - che prevede tra l'altro che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica non può superare il limite massimo di

euro 300.000,00 nell'arco di 3 anni -, tranne i casi in cui le imprese beneficiarie operino nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura oppure nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. In tali casi gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle condizioni rispettivamente stabilite dal Regolamento (UE) 2014/717 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura - che prevede tra l'altro che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare il limite massimo di euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (con la possibilità di deroga di cui all'art. 3, par. 2 *bis*, del medesimo regolamento) - e dal Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, che prevede tra l'altro che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare il limite massimo di euro 20.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (con la possibilità di deroga di cui all'art. 3, par. 3 *bis*, del medesimo regolamento).

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal primo luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda alle Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'AdG e degli O.I. del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 937 del 6 novembre 2019 e ss.mm.ii. e applicate in via transitoria alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 ai sensi della dGR 612/2022.

10. PRINCIPI ORIZZONTALI

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Regolamento (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, l'azione/le azioni oggetto del presente Avviso è/sono stata/e giudicata/e compatibile/i con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia/abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua/loro natura.

11. DELEGA DI PARTE DELLE ATTIVITÀ

L'affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il soggetto proponente per realizzare una determinata attività inerente al presente Avviso (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.

La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione della Regione Liguria, a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni riportate nelle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023" approvate con DGR n. 937 del 6 novembre 2019 – al punto 7.1 "Affidamento a terzi" e prorogate in via transitoria con DGR n. 612/2022.

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Il presente Avviso, corredato dei relativi allegati, verrà pubblicato sul sito istituzionale di Regione Liguria www.fse.regione.liguria.it nella sezione bandi del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Ad ALFA è affidata la selezione e la gestione delle operazioni approvate.

Le candidature, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, unitamente a tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso, devono, a pena esclusione:

1. essere presentate ad **ALFA dal 2 settembre 2024 fino alle ore 12,00 del 18 ottobre 2024**;
2. pervenire ad ALFA esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) attraverso il seguente indirizzo di PEC riservata: avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it; (fa fede la data e l'orario di consegna che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC);
3. indicare nell'oggetto della PEC esclusivamente: Avviso "Abilità al plurale 3" – seguita dalla denominazione del soggetto proponente (capofila e partner operativi) e dall'ambito territoriale dell'operazione;
4. contenere in allegato la scansione - esclusivamente in formato PDF - di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso.

Dovrà essere cura del soggetto proponente conservare, a dimostrazione dell'avvenuto recapito della candidatura, la ricevuta di avvenuta consegna inviata dal gestore della PEC di ALFA.

ALFA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti non imputabili ad ALFA stessa.

Inoltre, si fa presente che, a pena di esclusione:

1. ogni candidatura dovrà essere presentata attraverso un'unica PEC, contenente tutti gli allegati necessari;
2. la PEC inviata non potrà contenere più di una candidatura - in caso di più candidature presenti nella medesima PEC, saranno tutte considerate inammissibili;
3. ogni candidatura, a pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico - economico - finanziaria;
4. per la redazione della proposta progettuale si dovrà utilizzare unicamente il formulario messo a disposizione sui siti istituzionali;

Si specifica inoltre che:

- la dimensione della PEC contenente la candidatura, compresi gli allegati, ai fini della ricezione da parte di ALFA, non deve superare i 20 MB (ai sensi dell'art. 10 del Manuale di gestione del protocollo informatico di ALFA);
- non verranno presi in considerazione gli allegati non specificatamente richiesti o inseriti in formati diversi da quelli previsti dal presente Avviso (es. testo, immagini ecc.);

Si ricorda che la presentazione della candidatura in risposta al presente Avviso costituisce, da parte del proponente, integrale accettazione di quanto previsto dallo stesso e dagli allegati, nonché di quanto contenuto nei documenti di riferimento emessi da autorità nazionali e comunitarie. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda alle fonti normative e programmatiche vigenti. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e-mail a formazione.orientamento@regione.liguria.it dal 2/9/2024 al 11/10/2024.

12.1. Rispetto della normativa sul bollo

La dimostrazione di essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo può avvenire secondo una delle due modalità:

- allegando all'istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante. L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- se il mittente della PEC, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere indicata nell'istanza, come previsto dalla stessa autorizzazione, la forma di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.

12.2. Sottoscrizione della documentazione (istanza, formulari o dichiarazioni, ecc.)

Ove prevista, la sottoscrizione dei documenti deve essere effettuata, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante (o da un suo delegato debitamente autorizzato) secondo una delle seguenti modalità:

- con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, intestata ai legali rappresentanti dei soggetti firmatari;
- con firma autografa sull'originale cartaceo (conservato agli atti dal proponente), in forma estesa e leggibile (non soggetta ad autenticazione), successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario (qualora all'interno della medesima candidatura siano necessarie più firme della medesima persona è sufficiente allegare un solo documento di identità).

13. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE

L'attività di valutazione di ammissibilità e di merito delle candidature sarà effettuata da un apposito nucleo di valutazione istituito da ALFA e composto da rappresentanti di ALFA eventualmente integrati da personale di Regione Liguria.

Le operazioni saranno selezionate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto di Regione Liguria n. 8152 del 21/12/2022 con il quale è stato adottato il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027", approvato ex art.40, c.2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 dal Comitato di Sorveglianza del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16/12/2022.

A pena di inammissibilità la candidatura dovrà:

- pervenire entro la scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso al punto 12;
- essere presentate da soggetti ammissibili di cui al punto 7;
- rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità individuati nel presente avviso;
- rispondere alle indicazioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 8;
- essere descritte dettagliatamente nell'apposito formulario che sarà disponibile sul sito internet unitamente all'avviso pubblico, completo in ogni sua parte, nessuna esclusa;
- essere accompagnate dalla documentazione richiesta al presente punto, al punto 12 e nel formulario;
- essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (una per ogni componente del partenariato operativo).

Il nucleo di valutazione verificata l'ammissibilità delle proposte progettuali, passerà alla valutazione di merito delle candidature sulla base della griglia sotto riportata.

1. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		MAX PUNTI 65
Criteri	Specifiche	Punteggi
1a) Rispondenza dell'operazione alle finalità generali	<i>0=insufficiente; 2,5=scarso; 5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 10=ottimo</i>	10
1b) Coerenza della struttura progettuale in termini di problemi presenti, strategie per risolverli, obiettivi del progetto e azioni da sviluppare	<i>0=insufficiente; 2,5=scarso; 5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 10=ottimo</i>	10
1c) Risultati attesi in termini di efficacia occupazionale degli interventi entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento (descrizione delle modalità di rilevazione del dato anche alla luce di eventuali accordi con le imprese del territorio)	Il Punteggio sarà assegnato secondo le seguenti modalità: – 10 punti in presenza di accordi con le imprese ai fini dell'assunzione di almeno il 30% dei partecipanti agli interventi. – 5 punti in presenza di accordi con le imprese ai fini dell'assunzione del 15% dei partecipanti agli interventi – 0 punti in assenza di accordi, o in presenza di accordi ai fini dell'assunzione di meno del 15% dei partecipanti. <i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, gli accordi con le imprese devono prevedere impegni incondizionati all'assunzione e devono essere sottoscritti dal soggetto che si impegna ad assumere</i>	10
1d) Qualità delle azioni progettuali, (modalità, contenuti, articolazione, strutture e attrezzature dedicate...)	<i>0=insufficiente; 6=scarso; 12=sufficiente; 18=discreto; 24=buono; 30=ottimo</i>	30
1e) Rispondenza dell'operazione ai principi orizzontali di cui all'art. 13 del presente Avviso	Adeguatezza ed accuratezza della descrizione delle modalità di presa in conto dei principi orizzontali e azioni positive <i>0=insufficiente; 2=sufficiente; 3= buono; 5=ottimo</i>	5
2. QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE		MAX PUNTI 30
Criteri	Specifiche	Punteggi
2a) Coerenza del partenariato rispetto alla struttura progettuale	<i>Coerenza ed adeguatezza del partenariato rispetto agli obiettivi e allo sviluppo del progetto. Presenza e coerenza di una rete di sostegno al progetto.</i> <i>0=insufficiente; 2,5=scarso; 5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 10=ottimo</i>	10
2b) Esperienze pregresse in attività analoghe	1 punto per ogni intervento gestito, assistito da contributo pubblico, nell'ambito dell'inclusione sociale negli ultimi 10 anni, dettagliatamente	10

	descritto e segnalato. Il punteggio è dato dalla somma delle esperienze dei singoli componenti dei partenariati.	
2c) Qualità e coerenza organizzativa per la gestione dell'operazione	Strumenti di gestione e organizzazione volti a garantire l'avanzamento delle attività nel rispetto dei contenuti e del cronoprogramma proposti; adeguatezza del personale impiegato nelle diverse attività. <i>0=insufficiente; 2,5=scarso; 5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 10=ottimo</i>	10

3. ADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA ECONOMICA		MAX PUNTI 5
3a) Correttezza e coerenza interna delle schede e dei prospetti finanziari		5

Il Nucleo di valutazione non procederà all'attribuzione del punteggio relativo alla "Adeguatezza della proposta economica" qualora le componenti "Qualità della proposta progettuale" e "Qualità dell'organizzazione" non abbiano raggiunto complessivamente un punteggio almeno pari a 55 punti.

Il nucleo di valutazione stilerà **una graduatoria** contenente, per ogni operazione, il soggetto proponente, il titolo dell'operazione, il costo e il territorio di riferimento.

In caso di ex aequo saranno privilegiate le operazioni con un punteggio maggiore in relazione alla "Qualità e coerenza progettuale". In caso di ulteriore parità, hanno priorità per il finanziamento le candidature pervenute prima in ordine cronologico (fa fede la data e l'orario di ricezione sul sistema di posta certificata di ALFA).

Al fine di assicurare la copertura di tutto il territorio regionale, saranno ammesse a finanziamento tra le operazioni in graduatoria almeno sei operazioni per la Città metropolitana di Genova e due operazioni per ognuna delle restanti province (quelle con il punteggio più elevato per ogni provincia/Città metropolitana contenute nella graduatoria). Le risorse restanti saranno assegnate alle altre operazioni in ordine decrescente di punteggio fino a esaurimento delle stesse.

L'Amministrazione Regionale si potrà avvalere della facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie nel caso di rinuncia formale all'attuazione di un'operazione ammessa e finanziata da parte di un soggetto proponente.

Gli esiti delle istruttorie delle proposte progettuali presentate saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più lunghi.

Dell'avvenuta definizione dell'istruttoria sarà data informazione sul sito www.fse.regione.liguria.it nella sezione Bandi del FSE+ 2021-2027 e sul sito di ALFA, con valore di notifica della stessa a tutti i soggetti interessati.

14. TERMINI PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere avviate entro 45 giorni dall'approvazione. La loro durata, pur se da considerarsi variabile in funzione della complessità e della numerosità di azioni previste al loro interno, dovrà essere comunque riconducibile a un periodo non superiore a 24 mesi, compresa la rendicontazione finale.

15. OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI PROPONENTI

Il soggetto proponente dovrà attenersi a quanto previsto nelle vigenti disposizioni regionali di cui alle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014-2020 - Anni 2019-2023" approvate con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2019, n. 937 e ss.mm.ii. ed al "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" approvato con decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e ss.mm.ii., entrambi confermati, in via transitoria, per la programmazione PR FSE+ 2021/2027 con dGr 612/2022.

Gli obblighi del soggetto proponente saranno precisati in apposito "Atto di adesione". Il soggetto proponente dovrà far pervenire ad ALFA la documentazione richiesta per la sottoscrizione dell'Atto di adesione, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione dell'operazione.

Per quanto concerne gli obblighi informativi del soggetto proponente nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l'opportuna informazione sulla presenza del cofinanziamento dell'Unione europea attraverso l'esposizione di targhe e cartelli e l'apposizione dell'emblema europeo in linea con le caratteristiche tecniche indicate dall'art. 47 e dell'allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021. Il soggetto Proponente dovrà fornire sul proprio sito web, laddove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, evidenziando il sostegno ricevuto dall'UE, e i loghi come di seguito esplicitati ai sensi dell'art. 47 e dell'allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021.

Inoltre, il soggetto proponente dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà informare che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma regionale cofinanziato dal FSE+ (punto 1.2 dell'Allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021).

In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dall'Unione europea. I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno preferibilmente collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Logo unico Coesione, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Liguria. Il frontespizio è preferibilmente riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli del soggetto proponente possono essere inseriti nel piè di pagina.

Sotto il profilo del monitoraggio, i soggetti proponenti dovranno garantire la trasmissione ad ALFA dei dati necessari a monitorare periodicamente gli indicatori previsti dal PR FSE+ 2021/2027 per l'obiettivo specifico interessato dal presente Avviso. È pertanto indispensabile alimentare regolarmente il sistema di monitoraggio del PR FSE+ 2021/2027, avendo cura di inserire correttamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione dei progetti e dei destinatari diretti.

Le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, i contenuti, le tempistiche (ad esempio di avvio, svolgimento e conclusione delle attività) saranno oggetto di specifiche verifiche in itinere ed ex post che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria", dalle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023", confermati, in via transitoria, per la programmazione PR FSE+ 2021/2027 con dGr 612/2022, dal presente Avviso e da quanto dichiarato nel progetto di riferimento, potranno comportare rettifiche finanziarie sino alla revoca dell'intero finanziamento.

I soggetti proponenti dovranno pertanto realizzare l'attività nei tempi e secondo le modalità individuate nella proposta progettuale e fissate dal presente avviso e da ALFA, pena la riduzione o revoca del finanziamento.

16. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avviene attraverso anticipazioni e acconti secondo le modalità definite al paragrafo 10 delle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023" confermate, in via transitoria, per la programmazione PR FSE+ 2021/2027 con dGr 612/2022.

17. RETTIFICHE FINANZIARIE

Potranno essere operate, in caso di non conformità accertate in sede di controllo, le rettifiche finanziarie anche forfettarie indicate al paragrafo 11 del "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" approvato con Decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e ss.mm.ii., secondo le seguenti tipologie:

- non conformità quantificabili
- non conformità non quantificabili

18. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Quanto sopra fatte salve le specifiche disposizioni previste dall'articolo 2220 "Conservazione delle scritture contabili" del Codice Civile.

19. CONTROLLI

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

20. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

21. ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIFRODE

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 2021/1060, Regione Liguria e ALFA si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

Adottano pertanto tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII del Reg (UE) 2021/1060. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l'accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Il presente Avviso e i relativi esiti saranno pubblicati sul portale www.fse.regione.liguria.it nella sezione Bandi del FSE+ 2021-2027.

L'AdG, inoltre, ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060 pubblica l'elenco delle operazioni selezionate sul sito istituzionale ed aggiorna tale elenco almeno ogni 4 mesi.

22. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. così come modificato con D.Lgs. 101/2018.

A tal fine si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al formulario.

I soggetti attuatori della misura sono titolari dei dati personali per quanto di competenza.